



## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ARPAL UMBRIA**

---

## INDICE

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
ART. 1 OGGETTO E PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 2 ATTIVITÀ DI ARPAL .....	3
<b>TITOLO II - ORGANI E ATTRIBUZIONI</b> .....	<b>4</b>
ART. 3 ORGANI .....	4
ART. 4 ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO .....	4
ART. 5 ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE.....	5
ART. 6 ATTRIBUZIONI DEL REVISORE UNICO .....	6
<b>TITOLO III - VIGILANZA E CONTROLLO ORGANISMI CONSULTIVI, DI GARANZIA E SUPPORTO</b> .....	<b>7</b>
ART. 7 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	7
ART. 8 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE .....	7
ART. 9 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) .....	7
ART. 10 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) .....	8
ART. 11 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) .....	8
ART. 12 RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (DISABILITY MANAGER).....	8
ART. 13 COMITATO DEI GARANTI.....	9
ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO .....	9
ART. 15 UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....	9
<b>TITOLO IV - ORDINAMENTO TERRITORIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> .....	<b>9</b>
ART. 16 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE .....	9
ART. 17 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA .....	10
<b>TITOLO V - COMPETENZE, POTERI, RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA INCARICHI</b> .....	<b>10</b>
ART. 18 DIRIGENTI .....	10
ART. 19 POSIZIONI DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE .....	11
ART. 20 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI .....	11
ART. 21 INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ .....	13
ART. 22 INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM E FUNZIONI VICARIE .....	13
ART. 23 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI.....	14
ART. 24 CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI .....	14
<b>TITOLO VI - BILANCIO, RISORSE E ORGANICI</b> .....	<b>14</b>
ART. 25 BILANCIO.....	14
ART. 26 DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA .....	14
ART. 27 ACCESSO AGLI ORGANICI .....	15
ART. 28 RISORSE FINANZIARIE.....	15
ART. 29 BENI MOBILI E IMMOBILI .....	15
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>15</b>
ART. 30 NORME TRANSITORIE E FINALI .....	15
ART. 31 ENTRATA IN VIGORE .....	16

---

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto e principi generali

1. L'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, di seguito denominata ARPAL, istituita dalla legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018, modificata e integrata dalla legge regionale n. 11 del 7 luglio 2021, di seguito denominata legge istitutiva, è un ente pubblico strumentale della Regione Umbria, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.
2. L'ARPAL è sottoposta alla vigilanza e controllo della Giunta regionale dell'Umbria.
3. L'ARPAL ha sede legale in Perugia, Via Palermo, 86/A – 06124.
4. Le funzioni dell'ARPAL sono disciplinate dagli articoli 14 e 16 della legge istitutiva.
5. L'Agenzia, nell'autonomo espletamento delle proprie funzioni, è orientata alla creazione di un modello a rete al fine di sviluppare sinergie con tutti i soggetti istituzionali del territorio in applicazione della legge istitutiva.
6. La disciplina dell'organizzazione, come definita dal presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
  - a) realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e all'attuazione degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale e dall'Amministratore Unico;
  - b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo, anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche istituzioni;
  - c) realizzare prestazioni e servizi nell'interesse degli utenti;
  - d) assicurare la economicità, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
  - e) realizzare un ottimale impiego e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità;
  - f) garantire la trasparenza, la prevenzione della corruzione e il rispetto della privacy.

### Art. 2 Attività di ARPAL

1. L'ARPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge istitutiva, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali che fissano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di servizio e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale.
2. ARPAL coordina la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge istitutiva, al fine di garantire l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
3. L'ARPAL, nello svolgimento delle proprie attività, si conforma e persegue i seguenti principi:
  - a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;

- b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
- c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
- f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

## **TITOLO II - ORGANI E ATTRIBUZIONI**

### **Art. 3 Organi**

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge istitutiva, sono organi dell'ARPAL:
  - a) l'Amministratore unico;
  - b) il Direttore;
  - c) il Revisore unico;
2. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con le modalità di cui all'articolo 18 della legge istitutiva; ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile; in ogni caso, la durata dell'incarico dell'Amministratore unico non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il Direttore è nominato con le modalità di cui all'articolo 19 della legge istitutiva, per una durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato; la durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale.
4. Al termine di ciascuna legislatura, l'Amministratore unico e il Direttore restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
5. Il Revisore Unico, viene nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge istitutiva e dura in carica di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

### **Art. 4 Attribuzioni dell'Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:
  - a) è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale;
  - b) definisce e approva, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, gli obiettivi strategici dell'Agenzia;
  - c) assegna gli obiettivi operativi al Direttore;

d) approva annualmente un'apposita relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da ARPAL Umbria.

2. Nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, adotta, su proposta del Direttore, i seguenti atti:

a) il regolamento di organizzazione;

b) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 14, comma 4-bis della legge istitutiva, in coerenza con la programmazione regionale;

c) la dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta ai sensi dell'art. 22 della legge istitutiva;

d) il regolamento di contabilità;

e) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia;

f) il bilancio di previsione per l'anno successivo e il relativo assestamento;

g) il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta.

3. Trasmettere alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione, gli atti di cui all'articolo 23, comma 2, della legge istitutiva, richiamati nel precedente comma 2.

4. In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di sei mesi.

## **Art. 5**

### **Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore, scelto secondo le modalità previste all'articolo 19, comma 1, della legge istitutiva, è responsabile della realizzazione degli obiettivi operativi assegnatigli dall'Amministratore Unico in coerenza con gli obiettivi strategici di ARPAL. Predispone annualmente un'apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico.

2. Il Direttore esercita i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Agenzia in correlazione agli obiettivi fissati e verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.

3. Il Direttore, ai sensi della legge istitutiva:

a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge istitutiva;

b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

c) cura le relazioni sindacali e presiede la delegazione trattante di parte pubblica;

d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuiti dalla normativa nazionale e regionale, poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;

- e) propone all'Amministratore Unico gli atti di cui all'articolo 18, comma 6, della legge istitutiva, come richiamati dal precedente articolo 4, comma 2;
- f) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL.
4. Il Direttore assicura il coordinamento generale tra le diverse strutture dell'Agenzia ed in tale ambito:
- a) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- b) attribuisce incarichi di responsabilità dirigenziali e non dirigenziali e determina la loro competenza;
- c) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- d) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- e) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- f) assume il ruolo di datore di lavoro nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
5. Il Direttore, nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 2/2005, può stipulare convenzioni, accordi quadro e contratti necessari al funzionamento dell'Agenzia ed al perseguimento degli obiettivi, dei programmi, delle attività e dei progetti da realizzare, ivi compresa l'attuazione dei programmi finanziati con risorse europee affidati alla gestione dell'ARPAL.
6. Il Direttore adotta, in qualità di vertice amministrativo, gli atti di rilevanza esterna e quelli che impegnano l'amministrazione verso terzi non rientranti nelle competenze dei Servizi di cui sono titolari i Dirigenti. Di tali atti il Direttore può delegare l'adozione ai dirigenti.
7. Gli atti di cui sopra sono adottati dal Direttore direttamente o su proposta del dirigente del Servizio competente.
8. In caso di assenza o impedimento, il Direttore, con proprio atto, individua un sostituto scelto tra i dirigenti dell'ARPAL che assume funzioni vicarie.

## **Art. 6**

### **Attribuzioni del Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico esercita le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL in osservanza delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il Revisore Unico redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e il relativo assestamento e redige una relazione sul rendiconto, fermo quanto previsto dal richiamato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 123/2011.
3. Il Revisore Unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa, fatto salvo ogni altro obbligo di legge.

---

## TITOLO III - VIGILANZA E CONTROLLO ORGANISMI CONSULTIVI, DI GARANZIA E SUPPORTO

### **Art. 7** **Funzioni di vigilanza e controllo**

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'Agenzia, anche avvalendosi delle relazioni del Revisore Unico.
2. Ai sensi degli artt. 14, comma 4-*bis*, 22 e 23 della legge istitutiva sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
  - c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
  - d) la dotazione organica;
  - e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  - f) il regolamento di contabilità.

### **Art. 8** **Organismo indipendente di valutazione**

Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono esercitate, nei confronti dell'Agenzia, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale.

### **Art. 9** **Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, promuove un ambiente di lavoro caratterizzato dalla cultura delle pari opportunità e dal rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.
2. Il Comitato ha composizione paritetica con nomina dei componenti da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dell'Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione e altrettanti componenti supplenti, con il rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento.

---

## **Art. 10**

### **Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato, per un periodo non inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, tra i dipendenti dell'ARPAL con apposito provvedimento motivato.
2. Il RPCT attua e vigila sul Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e sulla trasparenza nell'ambito del PIAO, riceve le segnalazioni del *whistleblowing*, riceve e gestisce le istanze di accesso civico semplice, vigila in materia di incompatibilità e inconfiribilità e di rotazione degli incarichi, redige la relazione annuale e svolge tutte le attività ad esso delegate dalla normativa vigente.

## **Art. 11**

### **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**

1. Le funzioni di Data Protection Officer (DPO), responsabile per la protezione dei dati, di cui all'articolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Reg. UE 2016/679), sono esercitate, nei confronti dell'Agenzia, dal DPO di diretta collaborazione della Giunta regionale.

## **Art. 12**

### **Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (Disability Manager)**

1. Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (*Disability Manager*) è nominato, per un periodo non inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, prioritariamente tra i dipendenti dell'ARPAL che abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.
2. Il *Disability Manager* cura l'inserimento lavorativo delle persone portatrici di disabilità rapportandosi con i CPI e i servizi territoriali per l'inserimento mirato, predispone e propone, sentito il medico competente ed eventualmente il Comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e, ove necessario, le soluzioni tecnologiche con cui facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, propone l'attuazione di progetti personalizzati di natura formativa, organizzativa, tecnica e tecnologica per le persone portatrici di disabilità in ottica di benessere, mediante la verifica della relativa attuazione e l'eventuale segnalazione ai soggetti competenti di circostanze di disagio e difficoltà di integrazione, verifica, anche in collaborazione con il RLS, l'effettiva accessibilità delle strutture, promuove una cultura organizzativa inclusiva con cui incentivare l'accettazione e la valorizzazione delle persone portatrici di disabilità all'interno del contesto lavorativo, analizza le situazioni di particolare disagio e fragilità che potrebbero impattare la persona portatrice di disabilità ed il suo rendimento lavorativo, organizzativo e formativo, segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
3. Il *Disability Manager* svolge altresì tutte le attività ad esso delegate dalla normativa vigente.

---

### **Art. 13**

#### **Comitato dei Garanti**

1. Il Comitato dei Garanti, istituito nel rispetto del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali e dei principi del D.lgs. n. 165/2001, è un organismo di garanzia per i dirigenti che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale.

2. Le funzioni del Comitato di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 6, della L. n. 2 del 01.02.2005, sono esercitate dal Comitato dei Garanti costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 14**

#### **Codice di Comportamento**

1. ARPAL adotta il Codice di comportamento che definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, nonché detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ente. Le norme del Codice di comportamento sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi.

2. L'accertamento di violazioni del Codice di comportamento comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità in relazione all'entità del fatto, delle sanzioni previste dal Codice disciplinare vigente, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa.

### **Art. 15**

#### **Ufficio per i procedimenti disciplinari**

1. Il Direttore, mediante proprio provvedimento, individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e ne stabilisce la composizione per lo svolgimento dei compiti in attuazione alla normativa di riferimento, sia per i Dirigenti che per il personale appartenente al Comparto.

## **TITOLO IV - ORDINAMENTO TERRITORIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 16**

#### **Articolazione territoriale**

1. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale, sita in Perugia, che ne costituisce sede legale e strutture territoriali denominate Centri per l'impiego e Sportelli del lavoro, secondo un piano di decentramento approvato dalla Giunta regionale tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 14, della legge n. 1/2018, all'articolo 3 della legge n. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all' articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

2. I Centri per l'impiego operano in una logica di decentramento e di integrazione fra di loro, tale da garantire un servizio di prossimità ai lavoratori e alle imprese assicurando la continuità e l'uniformità del servizio.

3. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 e all'articolo 16 della legge regionale n. 1/2018.

## **Art. 17**

### **Articolazione organizzativa**

1. Il sistema organizzativo è articolato in strutture e posizioni di livello dirigenziale e strutture e posizioni di livello non dirigenziale di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e preposte allo svolgimento di funzioni e attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici, in conformità al principio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di attuazione e gestione.

Per lo svolgimento dell'attività di attuazione e gestione, il sistema organizzativo è articolato in:

- a) Servizi, definiti come strutture e posizioni di livello dirigenziale;
- b) posizioni di staff alla direzione, di livello dirigenziale, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza, elaborazione, controllo, ispettive e di vigilanza, nonché di supporto in genere. Ai responsabili delle posizioni di staff di livello dirigenziale spettano le competenze, i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, in relazione all'incarico;
- c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale, vale a dire posizioni di elevata qualificazione per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità denominate Sezioni e posizioni di alta professionalità denominate Professional.

2. L'Amministratore Unico, ai sensi della legge istitutiva, adotta su proposta del Direttore l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali e individua i criteri per la valutazione e graduazione delle corrispondenti competenze, poteri e responsabilità, in base ai quali è determinato il trattamento economico della dirigenza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL e le strutture della Giunta regionale.

## **TITOLO V - COMPETENZE, POTERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA INCARICHI**

### **Art. 18**

#### **Dirigenti**

1. I dirigenti svolgono le funzioni e i compiti loro attribuiti dal Direttore mediante conferimento dell'incarico dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 8 della L.R. 2/2005, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione, ed in particolare:

- a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;

- b) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- c) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali loro assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati relativi alle attività di propria competenza;
- e) sono responsabili della corretta gestione e valorizzazione delle risorse umane loro assegnate nel rispetto del principio di pari opportunità;
- f) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati;
- g) realizzano i progetti e i compiti loro assegnati dal Direttore anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- h) formulano al Direttore la proposta di adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 7;
- i) formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia nell'ambito delle materie di competenza;
- l) adottano gli atti e stipulano i contratti di competenza del Servizio di cui sono titolari;
- m) assicurano gli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza di competenza del Servizio di cui sono titolari;
- n) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

## **Art. 19**

### **Posizioni di livello non dirigenziale**

1. Nell'ambito dei Servizi e della Direzione possono essere istituite unità organizzative di base, corrispondenti a posizioni di lavoro di livello non dirigenziale che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa anche rispetto alle risorse umane assegnata (Incarico di Responsabile di Sezione);
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica (Incarico di Funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico - Professional).

2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti con atto del Direttore, sulla base di apposito regolamento.

## **Art. 20**

### **Conferimento di incarichi dirigenziali**

1. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali mediante appositi atti di conferimento, in base alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui alla legge n. 190/2012 e della parità di genere. All'atto di conferimento, in cui sono determinati gli elementi essenziali dell'incarico, accede il contratto di incarico.

2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) competenze ed esperienze tecnico-professionali maturate nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire;
- b) attitudini e capacità professionali ad elevato impatto manageriale;
- c) risultati conseguiti in precedenza con riferimento alle posizioni ricoperte ed agli obiettivi prefissati;
- d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire.

3. La durata dell'incarico, commisurata alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, agli obiettivi da raggiungere nonché alla periodicità dei sistemi di valutazione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

4. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

5. Il contratto contiene, con specifico riferimento all'incarico attribuito, agli obiettivi ed alle correlate risorse, l'indicazione della durata, del trattamento economico, della disciplina giuridica e degli elementi di valutazione dei dirigenti. Nel contratto di incarico sono determinate le competenze e gli obblighi giuridici in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Alla sottoscrizione del contratto provvede il Direttore. Dalla sottoscrizione del contratto, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dirigenziali nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'amministrazione. La mancata sottoscrizione del contratto è valutabile ai fini delle responsabilità disciplinari.

6. Gli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 2 del 01.02.2005, possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, con contratto a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

7. Per il periodo di durata dell'incarico con contratto a tempo determinato, di cui al comma precedente, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

8. L'incarico di cui al comma 6, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile, è conferito dal Direttore. All'atto di conferimento accede il contratto di incarico. Il contratto costituisce il rapporto di lavoro, subordinato e a tempo determinato, e disciplina l'incarico con specifico riferimento alla relativa posizione dirigenziale, agli obiettivi ed alle correlate risorse, alla durata, al trattamento economico e ai sistemi di valutazione. Alla sottoscrizione del contratto provvede il Direttore. Dalla sottoscrizione del contratto di incarico, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'amministrazione.

9. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto, per la relativa qualifica di inquadramento, dalla disciplina contrattuale collettiva in vigore.

10. Per gli incarichi di cui al comma 6, il trattamento economico determinato ai sensi del precedente comma 9 può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

## **Art. 21 Incarichi e incompatibilità**

1. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilità. Si applicano i principi dettati dal D.lgs. n. 39/2013.

2. Alla sottoscrizione del contratto di incarico e con particolare riferimento al contenuto professionale dello stesso, il dirigente rilascia specifica dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e conflitti di interesse; in caso di incompatibilità sopravvenuta, il dirigente è tenuto a darne comunicazione immediata all'amministrazione.

## **Art. 22 Incarico dirigenziale ad interim e funzioni vicarie**

1. Le posizioni dirigenziali vacanti possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali *ad interim*, per esigenze straordinarie e per il periodo strettamente necessario per procedere al conferimento secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

2. Gli incarichi *ad interim* sono conferiti a dirigenti in servizio con specifico riferimento ai criteri di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

3. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico.

4. Per l'incarico dirigenziale *ad interim* è prevista una quota aggiuntiva sulla retribuzione di posizione o di risultato secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa.

5. In presenza di eccezionali esigenze organizzative, l'incarico dirigenziale *ad interim*, di una o più posizioni dirigenziali, può essere assunto dal Direttore per un periodo transitorio, strettamente necessario alla copertura della posizione dirigenziale con le altre modalità previste dal presente regolamento. Il Direttore assume, in tal caso, le funzioni, competenze e responsabilità previste dall'art. 18 del presente regolamento, in relazione alla posizione dirigenziale oggetto dell'incarico ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico. L'esercizio dell'incarico *ad interim* da parte del direttore regionale avviene in regime di omnicomprensività rispetto al trattamento economico previsto dal contratto di incarico.

6. In caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative funzioni sono temporaneamente conferite dal Direttore ad altro dirigente.

---

## Art. 23 Valutazione dei dirigenti

1. Con riferimento al sistema di valutazione vigente, il presente articolo disciplina gli effetti della valutazione positiva e negativa.
2. Gli effetti della valutazione positiva concorrono alla determinazione della retribuzione di risultato e, con specifico riguardo al raggiungimento degli obiettivi, alla valutazione per il conferimento di incarichi.
3. I provvedimenti sanzionatori correlati alla valutazione negativa, rispondono ai principi di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, l'inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo di indirizzo politico - amministrativo e dal direttore competente possono comportare per il dirigente, in relazione alla gravità della fattispecie, l'applicazione di uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle misure di cui all'articolo 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

## Art. 24 Conferimento di incarichi professionali

1. Per la soluzione di problematiche di particolare complessità o per esigenze speciali e casi eccezionali, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia, previa verifica delle competenze e professionalità già presenti attraverso apposito avviso interno, il Direttore può affidare incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base della loro specifica, comprovata ed elevata competenza tecnico-scientifica, con contratti **di lavoro autonomo**.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Agenzia.

## TITOLO VI - BILANCIO, RISORSE E ORGANICI

### Art. 25 Bilancio

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia e da apposito Regolamento di contabilità dell'Agenzia.
2. Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione, il relativo assestamento, la relazione illustrativa e il conto consuntivo.

### Art. 26 Dotazione organica dell'Agenzia

1. Il Direttore propone all'Amministratore Unico, nel rispetto della legislazione regionale vigente e dei vincoli di bilancio dell'Agenzia, le eventuali modifiche della dotazione organica, qualora esigenze organizzative per l'esercizio delle funzioni e compiti assegnati ad ARPAL, lo rendano necessario.

2. L'Amministratore Unico approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica e la trasmette alla Giunta Regionale per l'approvazione in applicazione dell'art. 22 della legge istitutiva.

### **Art. 27**

#### **Accesso agli organici**

1. Per l'accesso agli organici dell'Amministrazione, sia del personale appartenente al Comparto che per il personale con qualifica di dirigente, si rinvia alle disposizioni regolamentari di cui al Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso ARPAL Umbria vigente.

### **Art. 28**

#### **Risorse finanziarie**

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia e da apposito Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

2. L'ARPAL, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal proprio personale, utilizza le risorse finanziarie derivanti da:

- a) trasferimenti ordinari della Regione relativi alle spese del personale regionale di cui agli articoli 22, comma 3, e 49, comma 3, della legge istitutiva e i relativi oneri di funzionamento;
- b) trasferimenti dello Stato;
- c) entrate derivanti da trasferimenti europei e statali a destinazione vincolata;
- d) altre eventuali entrate che pervengano all'ARPAL, espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi patrimoniali o di gestione.

### **Art. 29**

#### **Beni mobili e immobili**

1. In applicazione dell'art. 14, comma 7 della legge istitutiva, per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge, i beni mobili e immobili, sono messi a disposizione dell'Agenzia, attraverso contratti di comodato d'uso gratuito nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento il Direttore dell'Agenzia emana apposite disposizioni interne.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, e fino all'emanazione delle disposizioni interne di attuazione di cui al precedente comma, si fa esplicito riferimento alla legge istitutiva dell'ARPAL e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dall'Amministratore Unico di ARPAL, su proposta del Direttore, e inviate alla Giunta regionale per l'approvazione in applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge istitutiva.

### **Art. 31**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione della Giunta regionale.